

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE di CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA A.A. 2021/2022

Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n.63 del 21.02.2022 in attuazione delle linee di indirizzo adottate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 27.12.2021

Modificato con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 78 del 2.3.2022 in attuazione delle direttive emanate dal Direttore Generale in data 23 febbraio 2022

SCADENZE DA RISPETTARE

avvio procedura per la compilazione on line della domanda di contributo fitto casa	1 marzo 2022 ore 9:00
termine per la compilazione on line della domanda di contributo fitto casa e per il caricamento in upload della documentazione	2 maggio 2022 ore 13:00
termine per acquisizione dell'attestazione ISEE 2022	13 maggio 2022
pubblicazione graduatorie provvisorie	Entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la compilazione on line della domanda di contributo
avvio presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di contributo fitto casa	Dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e del relativo avviso sul sito
termine presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di contributo fitto casa	Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e del relativo avviso sul sito
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione contributo fitto casa	Entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame
termine inserimento e/o aggiornamento codice IBAN sul portale dello studente	7 novembre 2022
termine presentazione richiesta di erogazione del contributo con quietanze di pagamento del canone d'affitto	7 novembre 2022
pagamento contributo fitto casa in un'unica soluzione	Entro il 31 marzo 2023

Sommario

CAPO I –FINALITA' E DESTINATARI

ART.1 –FINALITA'	4
ART. 2 –DESTINATARI.....	4

CAPO II– REQUISITI PER L'ACCESSO

ART.3 – DEFINIZIONE DI STUDENTE FUORI SEDE.....	5
ART.4– REQUISITI ECONOMICI.....	5
ART.5 – REQUISITI DI CARRIERA E DI MERITO.....	7

CAPO III– PROCEDIMENTO

ART.6 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO.....	10
ART.7 - MODALITÀ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONEAL CONCORSO.....	12
ART.8 – DOCUMENTI DA CARICARE IN UPLOAD NEL PORTALE DELLO STUDENTE.....	14
ART. 9 – ESAME DELLE DOMANDE ED ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE	15
ART.10 –CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	15
ART.11 –ESITI DELLE GRADUATORIE ISTANZE DI RIESAME E TEMPI DI ESECUZIONE	17
ART.12 –MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	18
ART.13 –INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.....	20

CAPO IV– STANZIAMENTO

ART.14 – STANZIAMENTO, IMPORTO E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI “FITTO –CASA”	20
--	----

CAPO V–INAMMISSIBILITA',INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

ART.15 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA', INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.....	21
--	----

CAPO VI – TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

ART.16 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22
ART.17 – VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.....	23

CAPO VII– INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

ART.18 – INFORMAZIONISUL BANDO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	24
ART.19 – COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO.....	24

CAPO VIII– PUBBLICITÀ E FONTI NORMATIVE

ART.20 – PUBBLICITÀ.....	25
ART.21 – FONTI NORMATIVE.....	25

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE
DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA
A.A. 2021/22

CAPO I
FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1 – Finalità

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Art. 2 – Destinatari

Possono accedere al contributo gli studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che si iscrivono per l'A.A. 2021/22, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Per l'ammissione al concorso i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi allo status di fuori sede, alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria, previsti dagli artt.3, 4 e 5 del presente bando.

Il contributo è concesso per la frequenza del corso di studio per il primo conseguimento del titolo di ciascuno dei livelli di corso.

CAPO II

REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 3 – Definizione di studente fuori sede

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art.4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione, o un contratto di ospitalità in una struttura residenziale, per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, i quali non siano residenti o appartenenti ad un nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo in uno dei comuni sottoelencati:

- a) per gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro;
- b) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule;
- c) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani, Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatza, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale solo per una parte dell'anno accademico, potranno partecipare al concorso anche se in possesso di un contratto di locazione di durata inferiore a dieci mesi, stipulato presso la sede del corso di laurea al quale sono iscritti. Saranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del contributo solo i mesi di frequenza presso la sede del suddetto corso di laurea. L'Ente effettuerà il controllo sulla veridicità della dichiarazione dello studente, per verificare che il periodo di permanenza all'Estero non risulti incluso fra le mensilità per le quali è stato richiesto il contributo, e che siano raggiunti complessivamente almeno dieci mesi di locazione, considerato il suddetto periodo all'Estero, ed il contratto stipulato presso la sede del corso di laurea.

Art. 4- Requisiti economici

Possono accedere al contributo per "fitto-casa" gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE 2022) del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro, risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa¹, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

4.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE e di studente indipendente

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro (complessivi per ciascun anno), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine, ed i redditi si sommano ai fini del calcolo dell'ISEE, pertanto dovranno essere indicati nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti del suddetto nucleo familiare.

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art. 8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

4.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Costituiscono nucleo familiare a sé stante² le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti di cui alle lettere a) e b) per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori, o nel caso in cui sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità ad un genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Qualora lo studente si trovi in una delle seguenti situazioni: orfano o persona in convivenza anagrafica, dovrà indicare tale condizione all'atto della presentazione della domanda on line nel Portale dello Studente. Nel caso in cui sia stata accertata l'estraneità ad un genitore in termini di rapporti affettivi ed economici, lo

¹Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147 e D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26.

² Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

studente interessato dovrà produrre copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali, che attesta l'estraneità o l'abbandono da parte del genitore.

Art. 5- Requisiti di carriera e di merito

5.1 Studenti iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio, ed il conseguimento del diploma di scuola media secondaria con votazione **non inferiore a 70/100**.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il conseguimento del diploma di laurea triennale con votazione **non inferiore a 90/110**.

5.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono accedere al contributo fitto casa se frequentano un anno di carriera non oltre il primo anno fuori corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da un'altra Università. Pertanto, in tal caso, il numero dei crediti necessario per usufruire dei benefici è calcolato sulla base degli anni di carriera trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione, tenuto conto degli anni di iscrizione relativi al corso di studi frequentato prima del passaggio o del trasferimento. I crediti convalidati nel nuovo corso di studi sono validi ai fini dell'accesso al concorso purché relativi ad insegnamenti previsti dal piano di studi del nuovo corso di laurea.

Per gli studenti ripetenti per uno stesso anno di corso, il numero di CFU o di annualità richiesti al punto 5.3 o 5.4 viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art. 2 del presente bando.

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire del contributo a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che non ne abbiano usufruito al primo anno fuori corso della laurea triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire del beneficio a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico). Per la partecipazione al bando si considera il possesso dei requisiti di merito in relazione al quarto (o al quinto anno di carriera), indipendentemente dall'anno di corso di effettiva iscrizione, fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente punto 5.2.

In caso di rinuncia agli studi e di nuova immatricolazione, gli studenti possono partecipare al concorso a condizione di aver restituito integralmente e prima della presentazione della domanda, le somme riscosse

relative ai benefici assegnati e l'eventuale importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti per lo stesso anno di carriera o per i successivi.

Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente deve comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito negli anni di carriera oggetto della rinuncia agli studi.

5.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito, alla data di scadenza del bando, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

Non è possibile utilizzare per l'accesso al contributo fitto casa il "bonus" previsto dal bando per l'assegnazione di borse di studio e posto alloggio.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Tabella A1

Corsi di laurea triennali			
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>1 anno F.C.</i>
Crediti richiesti	35	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico						
<i>Anno di corso</i>	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>6° e 1 F.C.</i>	<i>1 anno f.c.</i>
Crediti richiesti	35	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale		
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>1 anno f.c.</i>
Crediti richiesti	40	80

N.B.: Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data di scadenza del bando;**

- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in sovrannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida, e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati³.**

5.4 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

Sono valide solo le annualità riconosciute per il corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, alla data di scadenza del bando, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A2:

Tabella A2

codice		corso di studio	Anno di corso						
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1 f.c.
97	02	TEOLOGIA	9	13	18	24	27	31	35

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

³Ad esempio:

- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera: questi saranno presi in considerazione a partire dal terzo anno di carriera;
- gli esami convalidati relativi al secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il terzo anno: questi saranno presi in considerazione a partire dal quarto anno di carriera, e così via.

CAPO III

PROCEDIMENTO

Art. 6- Documentazione necessaria per la partecipazione al bando di concorso

I partecipanti al concorso, all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso della documentazione indicata nel presente articolo, pena l'esclusione.

La documentazione indicata ai successivi punti 6.2, e 6.3 (richiesta solo per gli iscritti ad anni successivi al primo) dovrà essere prodotta con le modalità indicate all'art. 8 del presente bando entro il termine del **2 maggio 2022 ore 13:00**:

6.1 Attestazione ISEE

L'attestazione ISEE 2022 dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dalla vigente normativa, e dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del bando.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, può essere presentata ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o in via telematica all'INPS sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi on line", e dovrà risultare presentata entro il termine del **2 maggio 2022, ore 13:00, pena l'esclusione dal concorso**.

Si precisa che le Dichiarazioni Sostitutive Uniche rilasciate nel corso del 2021 sono valide fino al 31 dicembre 2021 e pertanto tutti gli studenti che partecipano al concorso per il fitto casa (compresi coloro che hanno già presentato la richiesta di servizi on line per l'A.A. 2021/22 indicando gli estremi di una attestazione ISEE valida fino al 31 dicembre 2021), dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare in corso di validità alla data di scadenza del bando, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi della nuova attestazione.

L'utilizzo di una attestazione ISEE che non risponda a tutti i requisiti sotto indicati comporta l'esclusione dal beneficio:

- deve essere in corso di validità alla data di scadenza del presente bando, e pertanto rilasciata a seguito di Dichiarazione sostitutiva unica presentata nell'anno 2022;
- deve riportare la dicitura **"SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"**;
- non deve recare annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate;

Qualora gli interessati, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione della domanda, potranno partecipare al concorso indicando nella domanda on line la data di presentazione della DSU.

6.2 Contratto di locazione

Il contratto di locazione a titolo oneroso dovrà essere intestato allo studente e dovrà avere durata non inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2021/22, stipulato entro la prima decade del mese di dicembre 2021 (o di gennaio 2022, per gli iscritti ai corsi di laurea degli Istituti presso i quali l'anno accademico ha

durata 1 novembre – 31 ottobre), fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del presente bando per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale.

Il contratto dovrà rientrare in una delle seguenti tipologie:

1. locazione di un immobile di proprietà di un privato. Il contratto dovrà risultare regolarmente registrato (anche in caso di rinnovo), e potrà essere eventualmente intestato anche ad un genitore, purché stipulato a favore dello studente;
2. soggiorno in una struttura religiosa o assimilata. Il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale della struttura, attestante la durata del soggiorno e l'importo del canone di locazione a carico dello studente;

Il contratto di locazione di un immobile di un privato, di cui al punto 1. del presente articolo, dovrà essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, tramite una delle modalità previste dalla normativa vigente. A seconda delle modalità di registrazione seguite, dovrà essere prodotta unitamente al contratto la documentazione di seguito indicata:

- a) registrazione cartacea presso l'Agenzia delle Entrate: copia del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta di registro;
- b) registrazione per via telematica: copia del modulo di registrazione telematica, comprensiva dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro;
- c) registrazione con l'opzione della cedolare secca: estremi della registrazione, che potrà essere effettuata direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o utilizzando il servizio telematico (in questo caso non è previsto il pagamento contestuale dell'imposta di registro).

N.B.: In caso di rinnovo o proroga del contratto, o di subentro nello stesso, anche in caso di contratto stipulato con l'opzione della cedolare secca, dovranno essere prodotti l'atto di rinnovo, proroga e subentro, e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro (fatto salvo quanto previsto al precedente punto c). Il rinnovo del contratto alla scadenza contrattuale dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate anche se il contratto di locazione prevede il rinnovo automatico.

In caso di soggiorno in una struttura religiosa o laica, dovrà essere prodotta copia del Contratto di Ospitalità stipulato a tal fine (non soggetto a registrazione). Il contratto dovrà essere datato e firmato dal Legale rappresentante della struttura e dovrà contenere i dati anagrafici dello studente, il periodo di soggiorno, il costo mensile o annuo del canone di locazione.

6.3 Eventuale piano di studi (solo per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo)

Al solo fine del calcolo del rapporto parametrico di cui all'art.10.3, e solo se iscritti in regolare corso di studi a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili **inferiore a 60 per anno di corso**, gli studenti potranno eventualmente produrre, con le modalità previste all'articolo 8, copia del suddetto **piano di studi ufficiale**, (da scaricare dalla pagina del sito dell'Ateneo relativa al corso di laurea frequentato). Il piano di studi dovrà contenere l'indicazione di **tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo, distribuiti fra i diversi anni di carriera** ⁴.

⁴ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 CFU, con l'indicazione, anche per gli eventuali esami a scelta, dell'anno di corso durante il quale devono essere sostenuti.

Art. 7–Modalità e scadenza per la presentazione della domanda e dati richiesti

La domanda di contributo “Fitto casa” deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on line del “Portale dello Studente” accedendo dal sito internet www.ersucagliari.it.

Per l’accesso alla loro area riservata del Portale gli studenti devono essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Potranno effettuare, fino a nuove disposizioni, la procedura di accreditamento al Portale, senza l’utilizzo delle credenziali SPID o CIE, gli studenti che alla data di accesso al Portale:

- sono minorenni;
- non hanno cittadinanza italiana e non sono in possesso di un documento di identità italiano valido.

Per partecipare al concorso per l’assegnazione del Contributo per il fitto casa lo studente dovrà compilare l’apposito format per l’A.A. 2021/22 nella propria area riservata del Portale dello Studente, selezionando la voce “Contributo fitto casa” **a far data dal 1 marzo 2022 ed entro le ore 13.00 del 2 maggio 2022.**

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema per la compilazione della domanda, né potranno essere compilate ed inviate eventuali domande non ancora perfezionate entro il termine suddetto. Lo studente che ha già completato e inviato la domanda può effettuare autonomamente modifiche e correzioni alla stessa fino alla suddetta data di scadenza. Ai fini dell’inserimento in graduatoria sarà presa in considerazione l’ultima domanda presentata. Non sarà possibile modificare la domanda dopo la scadenza e non saranno accettate domande cartacee.

La domanda dovrà contenere i dati sul merito e la carriera scolastica e/o universitaria, gli estremi del contratto di locazione stipulato e gli estremi dell’attestazione ISEE in corso di validità.

7.1 Autocertificazione dei requisiti di carriera e di merito

Tutti gli studenti dovranno indicare l’anno di corso al quale risultano iscritti e l’anno di immatricolazione al corso di laurea attualmente frequentato (triennale, a ciclo unico, magistrale, ecc.) per il quale presentano domanda di contributo, al fine del calcolo dell’anno di carriera per il corretto inserimento in graduatoria. Dovranno altresì indicare eventuali eventi di interruzione della carriera universitaria, e l’anno di reimmatricolazione all’attuale corso di laurea.

In caso di abbreviazione di carriera, e/o di conseguimento di una laurea triennale e successiva iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico (ad es: laurea Triennale in Scienze giuridiche e iscrizione successiva al corso di laurea a Ciclo Unico in Giurisprudenza), gli studenti dovranno indicare l’anno di immatricolazione al corso di laurea dell’attuale carriera, e l’anno di corso (es terzo o quarto anno) al quale sono stati iscritti dalla segreteria studenti a seguito dell’abbreviazione di carriera o dell’iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare tutti i crediti o le annualità effettivamente conseguiti alla data di scadenza prevista dal presente bando. A tal fine dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l’avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi.

I CFU e le annualità che non risultino ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, compresi eventuali esami superati durante gli studi effettuati all’estero con il programma Erasmus o similari, purché

effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, dovranno essere dichiarati all'atto della compilazione del format sul Portale dello Studente nell'apposita scheda "Esami non registrati".

I CFU sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. Per quanto concerne i crediti da non considerare ai fini della partecipazione al presente bando di concorso si rinvia all'elenco riportato nell'art.5 del presente bando di concorso.

Gli iscritti ai corsi di laurea ante riforma (Teologia), indicheranno la valenza degli esami sostenuti in ECTS, che verranno convertiti in annualità dal sistema.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sugli anni di carriera e sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda, mediante l'acquisizione dei dati dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art.1 del presente bando. In caso di discordanza fra i crediti o le annualità autocertificati dallo studente e le risultanze delle verifiche effettuate d'ufficio, verrà preso in considerazione il dato inferiore.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea che non consentono di conseguire almeno 60 crediti formativi per anno di corso, devono compilare gli appositi campi presenti nel format di domanda e dichiarare il numero massimo totale di crediti conseguibili, previsti dal piano di studi ufficiale per gli anni di carriera già frequentati, secondo l'anno di corso di riferimento⁵, che costituirà la base di calcolo del coefficiente di merito di cui all'art. 10.3.

7.2 Dati del contratto di locazione

Dovranno essere indicati: il periodo di vigenza del contratto, gli estremi della registrazione (fatto salvo quanto previsto dal punto 2) dell'art. 6.2, la sede dell'immobile, i dati anagrafici del proprietario-locatore ed il canone mensile corrisposto, escluse le spese (es. spese condominiali, ecc.).

Qualora il contratto di locazione sia intestato a più studenti, lo studente dovrà indicare la quota del canone mensile di locazione di propria competenza.

7.3 Attestazione ISEE

Nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell'attestazione ISEE, richiesta nel 2022 e in corso di validità, descritta all'art. 6.2, ai fini della rilevazione delle condizioni economiche della famiglia dello studente.

In prossimità della scadenza del termine per la partecipazione al concorso, gli interessati che, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso di quest'ultima, potranno indicare nella domanda on line la data di presentazione della DSU.

⁵Ad esempio: se si concorre per il secondo anno, si devono indicare i crediti conseguibili al primo anno di carriera, se si concorre per il terzo anno di carriera, si deve dichiarare il totale dei crediti conseguibili sommando i crediti conseguibili del primo e secondo anno di carriera, ecc.

L'E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche della famiglia dello studente, contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell'INPS.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS non risulti alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente che ha compilato la domanda, lo studente risulterà escluso dalla graduatoria. Saranno considerate valide a tal fine le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla banca dati INPS alla data del 13 maggio 2022, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2022 entro la data di scadenza del bando.

Dopo la compilazione e l'invio della domanda di concorso, lo studente può visualizzare, accedendo alla propria area riservata del Portale, nella sezione "Attestazioni ISEE", le attestazioni riferite allo stesso, che risultano acquisite dalla banca dati dell'INPS. In presenza di più attestazioni, ai fini della valutazione dei requisiti di reddito previsti dal bando verrà presa in considerazione l'Attestazione con la dicitura "CONSIDERATA". Nella stessa schermata è indicato se si tratta di ISEE ordinario (non ammissibile per la partecipazione al presente bando), o universitario, e se nell'attestazione sono presenti annotazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Lo studente è tenuto a verificare la correttezza dell'attestazione rilasciata dall'INPS: qualora risulti acquisita un'attestazione per ISEE ordinario o con annotazioni, l'interessato dovrà attivarsi in tempi brevi per richiedere un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal bando di concorso (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente, non risulti in banca dati INPS una attestazione ISEE in corso di validità conforme a quanto previsto dal bando, che sia stata richiesta mediante una DSU presentata entro la data di scadenza della presentazione della domanda, lo studente sarà escluso dalla graduatoria.

7.4 Conclusione della procedura di compilazione della domanda on line

A conclusione della procedura di compilazione on line il sistema genera automaticamente la ricevuta di presentazione della domanda, che viene resa disponibile entro le successive 24 ore.

Art. 8 – Documenti da caricare in upload nel Portale dello studente.

I documenti sottoindicati devono essere caricati in upload nella sezione "**Carica documenti**" nell'area riservata del Portale dello Studente relativa all'A.A. 2021/22, entro la data di scadenza prevista dal presente bando per la presentazione della domanda (**2 maggio 2022 ore 13:00**).

8.1 Contratto di locazione

Tutti gli studenti dovranno caricare nella suddetta sezione del Portale dello Studente copia del contratto di locazione, avente le caratteristiche descritte dall'art.6.2 del presente bando, **pena l'esclusione dal concorso**. A seconda delle modalità seguite per la registrazione, dovrà essere caricata, unitamente al contratto, la documentazione indicata all'art. 6.2 comma 3, lettere a), b) o c).

8.2 Eventuale Piano di studi (solo per gli iscritti in regolare corso di studi ad anni successivi al primo)

Gli studenti dovranno caricare nell'apposita sezione del Portale dello Studente il piano di studi ufficiale del corso di laurea al quale sono iscritti, solo se hanno dichiarato, all'atto della compilazione della domanda,

che il suddetto piano di studi non consente di conseguire almeno 60 crediti formativi per ciascun anno di corso.

Il piano di studi che non contenga contenere l'indicazione di **tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo, distribuiti fra i diversi anni di carriera**, nel rispetto delle caratteristiche richieste all'art. 6.3, non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente di merito, come previsto dall'art. 10.3.

8.3 Autocertificazione relativa allo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale

Gli studenti aventi lo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo **tuttora residente fuori del territorio regionale**, ai fini dell'inserimento nella graduatoria riservata, dovranno caricare in upload nel Portale dello Studente apposita documentazione, redatta in forma di autocertificazione, attestante tale status, entro il **2 maggio 2022 ore 13:00**.

Art. 9 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

In caso di contratto di locazione intestato a più studenti, qualora nel contratto non sia espressamente indicato il canone mensile o annuo dovuto da ciascuno studente, l'importo del canone sarà suddiviso in parti uguali fra gli interessati.

Art. 10 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

10.1 Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata del corso di studio prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio;

b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di diploma, per coloro che avranno conseguito il diploma con la votazione di almeno 71/100. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 70/100, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

10.2 Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista per il corso di studi frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi;

b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di laurea, per coloro che avranno conseguito il diploma di laurea con la votazione di almeno 91/110. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 90/110, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

10.3 Per gli iscritti agli anni successivi di tutti i corsi, le graduatorie saranno ordinate in base al rapporto parametrico tra il numero di crediti formativi (o degli esami in annualità, in caso di iscrizione a corsi del vecchio ordinamento) conseguiti entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, e il numero dei crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato (o numero degli esami in annualità), previsti nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda⁶.

Per gli studenti che hanno dichiarato che il piano di studi ufficiale del corso di laurea al quale sono iscritti prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili **inferiore a 60 per anno di corso**, il rapporto parametrico sarà calcolato in base al numero dei crediti effettivamente conseguibili, se risulta che abbiano prodotto, con le modalità previste dall'art. 8.2, copia del suddetto **piano di studi ufficiale**, secondo le indicazioni contenute nell'art. 6.3.

Il coefficiente di merito sarà calcolato in ogni caso su 60 crediti per anno, anche in presenza della suddetta dichiarazione, nei seguenti casi:

- qualora l'interessato partecipi al concorso in qualità di iscritto fuori corso;
- qualora non sia stato prodotto il piano di studi entro la data di scadenza prevista dal bando;
- qualora si ravvisi una discordanza fra quanto dichiarato dall'interessato e quanto risultante dal piano di studi presentato dallo stesso;
- qualora lo studente presenti documentazione che non consente all'Ufficio di effettuare una valutazione sul piano di studi, in quanto incompleto, cioè non contenente l'indicazione di tutti i

⁶ad esempio: per lo studente che partecipa al concorso come iscritto al secondo anno di corso, il calcolo del rapporto parametrico sarà effettuato dividendo i crediti conseguiti per 60; per gli iscritti e le iscritte al terzo anno, dividendo i crediti conseguiti per 120, ecc.

crediti previsti per il conseguimento del titolo, o non recante la distribuzione degli stessi fra i diversi anni di carriera⁷

In caso di parità si terrà conto della media ponderata dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà, e specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà.

Art. 11 - Esiti delle graduatorie e istanze di riesame -Tempi di esecuzione e Responsabile del procedimento (L.241/90 e ss. mm.)

11.1 Graduatorie provvisorie

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la compilazione delle domande on line verranno approvate le graduatorie provvisorie, che saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it, e nell'area riservata del Portale dello studente alla Voce "Esito Graduatorie" con le modalità previste dall'art.16.1 del presente bando.

Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive per verificare l'attribuzione del beneficio;
- **IDONEO CON ESITO SOSPESO**: qualora l'attestazione ISEE acquisita dalla banca dati INPS, sia in corso di validità ma non si applichi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o contenga annotazioni relative a omissioni/differmità rilevate dall'Agenzia delle Entrate, lo studente risulterà idoneo con esito sospeso nelle graduatorie provvisorie, e **dovrà presentare istanza di riesame con le modalità previste al punto 11.2 per essere ammesso alla graduatoria definitiva. La mancata presentazione dell'istanza di riesame corredata della documentazione prevista comporterà l'esclusione dalla graduatoria definitiva.**
- **NON IDONEO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda oppure, a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, non risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE rilasciata ai sensi dell'art. 6.1 del presente bando.

11.2 Istanze di riesame

In relazione agli esiti delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie (il termine sarà indicato nell'avviso che sarà pubblicato unitamente alle suddette graduatorie), esclusivamente attraverso la procedura on line resa disponibile sul Portale dello Studente alla voce "Esito Graduatoria", un'istanza di riesame della domanda per chiedere:

⁷Per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 crediti formativi, con l'indicazione, per tutti gli esami e attività, dell'anno di corso durante il quale possono essere conseguiti, per i corsi di laurea magistrale, dovrà contenere 120 crediti formativi, ecc.

- la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda. I suddetti documenti dovranno essere allegati in upload all'istanza di riesame;

- la modifica della situazione relativa ai requisiti economico-patrimoniali, **fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2022 alla data di scadenza del bando**. A tal fine dovrà essere prodotta in allegato all'istanza di riesame una attestazione ISEE, in corso di validità, recante la dicitura **"si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"**, che non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/differenze rilevate dall'Agenzia delle Entrate, pena l'irricevibilità, oppure la DSU presentata per il rilascio della nuova attestazione ISEE 2022, per la modifica dei dati risultanti in graduatoria provvisoria. In quest'ultimo caso saranno considerate valide le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla banca dati INPS alla data del che verrà indicata nell'avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Qualora anche la nuova attestazione ISEE contenga annotazioni relative a omissioni/differenze rilevate dall'Agenzia delle Entrate, e lo studente ritenga che la DSU presentata sia corretta, dovrà produrre con l'istanza di riesame, unitamente alla suddetta attestazione ISEE, la Dichiarazione Sostitutiva Unica che ha generato l'ISEE difforme, e allegare idonea documentazione integrativa per consentire all'Ufficio la valutazione sulla completezza e veridicità della dichiarazione in relazione agli elementi reddituali che hanno prodotto la difformità.

In sede di riesame non sarà invece possibile:

- chiedere di integrare la domanda dichiarando ex novo i dati dell'attestazione ISEE, se l'interessato non era in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell'ISEE 2022 all'atto della presentazione della domanda di concorso;
- chiedere la modifica del numero di crediti conseguibili per anno previsto dal piano di studi ai fini del calcolo parametrico, qualora non siano stati compilati gli appositi campi del format all'atto della presentazione della domanda on line, o non sia stato prodotto il piano di studi ufficiale con i requisiti previsti dall'art. 6.3, con le modalità e nei termini previsti dall'art.8.2.

11.3 Graduatorie definitive

L'approvazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame. Dette graduatorie saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello studente con le modalità previste dall'art. 16.1 del presente bando.

Nelle **graduatorie definitive** il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire del beneficio richiesto;
- **IDONEO NON BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto per insufficienza delle risorse disponibili;
- **NON IDONEO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha prodotto la documentazione prevista a pena di esclusione entro il termine di scadenza di cui all'art. 8, non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda, o non è risultato in possesso di un'attestazione ISEE rilasciata ai sensi dell'art. 6.1, acquisita con le modalità indicate del presente bando.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Art. 12 - Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata solo per gli studenti che, **entro e non oltre la data del 7 novembre 2022**, avranno prodotto le quietanze relative al pagamento dei canoni relative al contratto di locazione presentato.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione dietro presentazione della documentazione descritta al successivo punto 12.1.

Gli studenti beneficiari del suddetto contributo, dovranno fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato entro il 7 novembre 2022, accedendo alla propria area riservata del Portale dello Studente e compilando (o aggiornando) l'apposito campo, per l'accredito degli importi spettanti.

L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente.

Si raccomanda agli interessati di verificare la possibilità di ricevere accrediti di importo pari o superiore al contributo spettante.

Gli studenti che non comunicheranno con le modalità suindicate le proprie coordinate bancarie entro il termine del 7 novembre 2022 saranno dichiarati decaduti dal beneficio.

Per l'erogazione del contributo i beneficiari del contributo dovranno altresì provvedere a **comunicare entro il termine del 7 novembre 2022 un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** con le modalità indicate nel successivo articolo 13.

12.1 Modalità di richiesta del pagamento del contributo

Il pagamento del contributo dovrà essere richiesto dai beneficiari all'Ufficio Diritto allo studio, **entro il 7 novembre 2022**, con la compilazione del modulo di richiesta disponibile sul Portale dello Studente, corredando la richiesta con la copia delle quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione per almeno 10 mensilità (fatti salvi i casi previsti dal presente bando all'art.3 ultimo comma).

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, qualora lo studente non produca le quietanze relative al periodo di almeno 10 mesi, non potrà ottenere il pagamento del contributo.

Qualora l'interessato produca le quietanze di pagamento riferite ad un numero di mensilità inferiore al numero di mesi di vigenza del contratto dichiarato nella richiesta di contributo, o qualora l'importo delle quietanze presentate sia inferiore al contributo concesso, l'importo da erogare verrà quantificato in base alle spese documentate, rapportato al numero delle mensilità per le quali sono state prodotte le relative quietanze.

La mancata presentazione della richiesta di pagamento, corredata delle quietanze relative al canone di locazione, comporterà la decadenza dal beneficio.

Potranno essere presentate copie delle seguenti quietanze, che dovranno indicare il nominativo dello studente per il quale è stato effettuato il pagamento, i mesi o il periodo di riferimento dell'affitto e gli importi versati:

- ricevute di bonifico bancario o postale;
- ricevute o attestazioni rilasciate dal locatore.

Le suddette quietanze dovranno essere conservate, a cura dello studente, per un periodo di almeno 5 anni. L'ERSU potrà disporre controlli a campione sulla conformità delle ricevute inviate rispetto agli originali.

Le quietanze prodotte per la richiesta di erogazione del contributo non potranno essere utilizzate, fino alla concorrenza dell'importo assegnato, per l'ottenimento di altri benefici economici, relativi al rimborso delle spese di affitto, concessi da altri Enti pubblici o privati, o ai fini della riduzione dell'imponibile nella Dichiarazione dei Redditi.

Qualora lo studente consegua la laurea prima del termine dell'anno accademico (30 settembre 2022), riceverà l'importo del contributo rapportato ai mesi per i quali risulta effettivamente iscritto o iscritta al corso per il quale ha richiesto il beneficio.

La rinuncia agli studi comporta la decadenza dal beneficio assegnato, ai sensi dell'art. 14 del presente bando, pertanto non potrà essere autorizzata l'erogazione del contributo in favore degli studenti che hanno effettuato tale rinuncia.

12.2 Comunicazioni sui pagamenti

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it.

Gli studenti beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

Art. 13 - Indirizzo di posta certificata per l'invio delle comunicazioni

I beneficiari del contributo dovranno indicare nella sezione anagrafica della propria area riservata del Portale dello Studente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento concorsuale, con valore di notifica.

La casella di posta elettronica certificata dovrà essere intestata all'interessato.

Tale adempimento sarà requisito per l'autorizzazione del pagamento degli importi dovuti. Il pagamento rimarrà sospeso fino a che i beneficiari non abbiano provveduto all'inserimento della PEC.

CAPO IV

STANZIAMENTO

Art. 14 - Stanziamento, importo e ripartizione dei contributi “fitto-casa”

Lo stanziamento iniziale, a valere sui fondi erogati dalla Regione Sardegna, è pari a euro 1.467.860,83.

Potrà essere disposto un ulteriore incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Lo stanziamento (fatta salva la riserva del 2% per gli studenti universitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b) dell'art. 16 della L.R. 15.01.1991, n. 7⁸, che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando), sarà ripartito fra gli aventi diritto delle tre categorie: matricole di primo livello, matricole di secondo livello ed iscritti ad anni successivi al primo, in base al rapporto proporzionale fra il numero degli idonei per ciascuna delle categorie risultanti dalle graduatorie definitive, calcolato rispetto al totale di tutti gli aventi diritto.

La quota assegnata agli iscritti ad anni successivi al primo, sarà ripartita fra gli aventi diritto di ciascuna facoltà, in misura proporzionale rispetto al totale degli idonei, ottenuto con la somma degli idonei iscritti ad anni successivi al primo presenti nelle graduatorie.

L'importo massimo concedibile è di euro 1.600 annui. L'importo verrà calcolato in base al solo canone mensile di locazione indicato nel contratto, con esclusione delle spese accessorie (condominio e utenze). Qualora lo stanziamento complessivo non venga utilizzato per intero, l'importo concedibile potrà essere incrementato fino ad un massimo di 1.853,50 euro annui, ripartendo fra gli aventi diritto le somme risultanti residue, in misura direttamente proporzionale all'importo del canone mensile indicato nel contratto e nel limite della spesa annua sostenuta da ciascuno studente.

CAPO V

INAMMISSIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Art. 15- Cause di inammissibilità, incompatibilità e decadenza

Sono esclusi dal contributo gli studenti che non siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del presente bando.

Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

⁸“Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) [omississ].”

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio a titolo gratuito attribuiti dall'ERSU per il corrente anno accademico. L'incompatibilità sussiste anche in caso di attribuzione dei suddetti benefici per lo stesso anno di una precedente carriera in un corso di studi di pari livello.

Il contributo è altresì incompatibile con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili), qualora sia prevista la frequenza all'estero dell'intero anno accademico. Il contributo è invece ammissibile per i mesi trascorsi in sede, e pertanto cumulabile con tali finanziamenti concessi per la frequenza all'estero.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2020/21, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2021/22, decade dal beneficio ottenuto.

Il diritto al beneficio decade nei casi previsti dall'art.12 comma 6 e 12.1 comma 4. Il diritto al beneficio decade altresì in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

La mancata restituzione di somme dovute a seguito di decadenza da benefici precedentemente assegnati, o l'esistenza di altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU alla data di scadenza del presente bando, costituiscono causa di non ammissione al contributo.

CAPO VI

TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 16-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione della graduatoria per l'assegnazione del beneficio.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett. b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto l'obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle

banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

I dati conferiti in relazione alle richieste di erogazione degli interventi per il diritto allo studio saranno conservati a tempo indeterminato, per consentire le verifiche relative all'assegnazione dei benefici in eventuali carriere universitarie precedenti.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott Alessandro Inghilleri – dati di contatto: rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Diritto Amministrativo.

16.1 Pubblicazione delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie avverrà nel rispetto della delibera n.468 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 giugno 2021, pubblicata in data 24/06/2021, avente ad oggetto "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed entri pubblici e privati (artt. 26 e 27 d. Lgs. n. 33/2013)*", e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), e pertanto nelle suddette graduatorie non saranno indicati i nominativi degli interessati, i quali saranno individuati attraverso il "Codice Studente", e non sarà contenuta l'indicazione dell'ISEE e del merito degli studenti, nonché del motivo dell'eventuale esclusione.

Gli interessati potranno prendere visione della loro singola posizione risultante in graduatoria, con i propri dati di merito e di reddito, accedendo agli "ESITI DELLE GRADUATORIE" nella propria area riservata sul Portale dello Studente.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela alla riservatezza, le graduatorie complete, con i dati di merito e gli indicatori reddituali saranno rese disponibili solo a seguito di presentazione di formale e motivata richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art.22 della Legge n.241/1990, previa comunicazione ai controinteressati.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere presentata tramite PEC all'Ufficio Protocollo dell'Ente, indirizzata alla Direzione Generale e all'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'ERSU di Cagliari.

Art. 17 - Verifica delle autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni, inviate dagli studenti secondo quanto indicato al punto 7.1 del presente bando.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'ERSU si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate", approvato dall'ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2017.

CAPO VII

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 18 – Informazioni sul bando, responsabile del procedimento

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno contattare l'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, al recapito telefonico 070 66206405, oppure al numero verde 800568100, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli interessati potranno inoltre, accedendo al Portale dello Studente, presentare all'Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni e chiarimenti attraverso il servizio "ticket" attivo sul suddetto Portale, e visualizzare la risposta degli operatori al ticket inviato. Si intende con "Ticket" la richiesta di assistenza e/o la comunicazione di informazioni aggiuntive verso l'ERSU tracciate da un apposito sistema informatico presente all'interno dell'area riservata dello studente.

I dati personali acquisiti in sede di richiesta di informazioni saranno trattati come previsto dall'art. 16 del presente bando.

Le informazioni relative alle scadenze e ad agli adempimenti previsti dal bando di concorso saranno effettuate tramite avvisi pubblicati sul sito dell'E.R.S.U.

Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda - Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 19 – Comunicazioni sul procedimento

Le comunicazioni relative alla procedura concorsuale riguardanti il singolo studente (esiti graduatorie ecc.) sono rese disponibili nell'area riservata del Portale dello studente. Le comunicazioni dell'Ente pubblicate all'interno della suddetta area riservata sono considerate notificate a tutti gli effetti di legge, pertanto lo studente è tenuto a consultare periodicamente la propria area riservata.

Gli avvisi di carattere generale sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente.

Le comunicazioni dell'Ente relative a provvedimenti adottati nei confronti del singolo studente, inerenti agli accertamenti sul possesso dei requisiti e alla revoca dei benefici, avvengono tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dallo studente in sede di compilazione della domanda di benefici, o inserito successivamente nel Portale dello Studente con le modalità indicate dal presente bando. Tali comunicazioni hanno a tutti gli effetti valore legale, in sostituzione della comunicazione tramite servizio postale.

CAPO VIII

PUBBLICITÀ E FONTI NORMATIVE

Art. 20 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it.

Art. 21 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in attuazione delle Leggi Regionali n.2 del 29/05/2007 art.27 comma 2, e n.3 del 5/03/2008 art.4 comma 3, ed in conformità alle direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.45/22 del 16/11/2021, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

F.to Il Direttore del Servizio
Amministrativo
Ing. Sergio De Benedictis